

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1227 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2021

che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 391/2009 spetta alla Commissione concedere il riconoscimento agli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che desiderano essere autorizzate a fornire servizi per conto degli Stati membri. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento la Commissione è inoltre tenuta a valutare periodicamente gli organismi riconosciuti al fine di garantire che continuino a rispettare le prescrizioni di tale regolamento.
- (2) Nell'ambito di tale valutazione la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che modifichi detto riconoscimento. A norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 391/2009, si intende per «organismo» un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
- (3) La decisione di esecuzione C (2013) 8876 della Commissione ha stabilito che il titolare del riconoscimento concesso a Det Norske Veritas era DNV GL AS. In base a tale decisione di esecuzione, DNV GL AS è il soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (4) La Commissione è stata informata del fatto che, a partire dal 1º marzo 2021, il soggetto giuridico capogruppo DNV GL AS ha assunto la denominazione DNV AS. Di conseguenza, il soggetto giuridico capogruppo cui dovrebbe essere concesso il riconoscimento è DNV AS.
- (5) La modifica dell'identità del succitato soggetto giuridico capogruppo non incide sulla capacità di questo organismo di soddisfare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 131 del 28.5.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

